

Norme in materia di risorse forestali.

Capo IV

Funzione ambientale e naturalistica

Sezione I

Tutela della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale

Art. 59

(Divieti)

1. Per le specie vegetali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modifiche, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento di cui all'articolo 96, di seguito denominato regolamento sulla flora e fauna, è fatto divieto di:

a) raccogliere, collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie;

b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie raccolti nell'ambiente naturale.

2. I divieti di cui al comma 1 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali di cui al comma medesimo.

3. Fermo restando quanto previsto dalle norme sulla tutela della fauna selvatica omeoterma e fatti salvi i casi di prelievo legittimamente autorizzati, per le specie animali di cui all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE, nonché di quelle di interesse regionale elencate nel regolamento sulla flora e fauna è fatto divieto di:

a) catturare o uccidere intenzionalmente esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

- b)** perturbare deliberatamente tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;
- c)** distruggere intenzionalmente o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;
- d)** danneggiare intenzionalmente o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta;
- e)** detenere, scambiare, trasportare e commerciare esemplari o parti di essi, in qualsiasi stadio di sviluppo.

4. I divieti di cui al comma 3 si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie animali di cui al comma medesimo.

5. È vietato introdurre nell'ambiente naturale specie animali o vegetali non appartenenti alla flora o alla fauna regionali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, e successive modifiche.

5 bis.

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Comma 5 bis aggiunto da art. 118, comma 1, L. R. 11/2014

2 Comma 5 bis abrogato da art. 2, comma 113, L. R. 27/2014

Art. 60

(Raccolta di specie non elencate nel regolamento)

1. Per le specie della flora diverse da quelle tutelate ai sensi dell'articolo 59, comma 1, è consentita la raccolta secondo i quantitativi e le modalità stabiliti dal regolamento sulla flora e fauna.

Articolo 60 bis

(Norme per la raccolta delle chioccioline)(1)

1. La cattura di esemplari delle specie di chiocciola del genere *Helix* è consentita per scopi didattici, scientifici e commestibili dall'1 luglio al 31 marzo di ogni anno per una quantità non superiore a due chilogrammi per persona al giorno.
2. All'attività di cui al comma 1 non si applicano le procedure per le autorizzazioni di cui all'articolo 61, commi 2 e 3.

Note:

- 1 Articolo aggiunto da art. 27, comma 2, L. R. 16/2008

Art. 61

(Deroghe)

1. In deroga all'articolo 59, può essere consentita la raccolta di specie di flora di interesse regionale per scopi commestibili, scientifici, didattici, officinali e commerciali, nonché la cattura di specie di fauna di interesse regionale per scopi scientifici e didattici.

(2)

2. Nel regolamento sulla flora e fauna sono stabiliti le specie per le quali è consentita la deroga di cui al comma 1, le modalità di raccolta o cattura, le procedure per le autorizzazioni e i quantitativi ammessi.

3. La Regione autorizza le deroghe di cui ai commi 1 e 2.

(1)

4. In relazione all'insorgere di condizioni ecologiche incompatibili con uno stato di conservazione soddisfacente delle specie di cui al comma 1, il Direttore centrale può adottare adeguati provvedimenti di limitazione o sospensione della raccolta o cattura.

5. Restano salve le disposizioni di cui alla legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina

della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali), e successive modifiche, per quanto concerne in particolare l'elenco delle piante dichiarate officinali ai sensi del regio decreto 26 maggio 1932, n. 772 (Elenco delle piante dichiarate officinali), e successive modifiche, nonché la disciplina e il commercio delle stesse.

Note:

1 Comma 3 sostituito da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 25, comma 1, L. R. 6/2021

Art. 62

(Esclusioni)

1. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni di cui agli articoli 59, comma 1, e 60 le specie vegetali che provengono da colture effettuate in giardino o in aziende agricole e che siano corredate di un documento attestante la provenienza.

2. Nessuna limitazione è posta alla raccolta delle specie erbacee e arbustive, coltivate o spontanee, nei confronti di chi, coltivando a titolo legittimo il fondo, eserciti pratiche agro-pastorali.

(1)

3. I divieti di cui all'articolo 59, comma 3, relativamente alle specie di interesse regionale non si applicano agli animali allevati in appositi impianti e dei quali sia documentata la provenienza.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 13/2009

Art. 63

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 119, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 64

(Diritti del proprietario del fondo)

1. La raccolta di ogni specie di flora spontanea di interesse regionale può essere vietata dal proprietario del fondo o da chi ne ha titolo legittimo mediante l'apposizione di idonee tabelle, nei modi e nelle forme previsti dal regolamento sulla flora e fauna.
2. Nel medesimo regolamento sono disciplinati le modalità e i termini di gestione, raccolta e vendita delle specie di flora di interesse regionale da parte del proprietario del fondo e delle persone dallo stesso autorizzate.
3. La vendita di cui al comma 2 è riservata ai soggetti iscritti nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile.

Art. 65

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, commi 1 e 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare o parte di esemplare oggetto della violazione. I minimi e i massimi edittali sono raddoppiati qualora si tratti di specie contemplate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora oggetto o danno conseguente alla violazione siano specie definite prioritarie dalla direttiva 92/43/CEE.

(1)

2. Per la specie della flora di cui all'articolo 60 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 15 euro a 150 euro per ogni chilo, o frazione, raccolto o detenuto in più rispetto al limite ponderale consentito dal regolamento sulla flora e sulla fauna di cui all'articolo 96. Qualora il medesimo regolamento stabilisca un limite numerico alla raccolta di esemplari di flora, la medesima sanzione si applica per ogni decina, o frazione, raccolta o detenuta in più rispetto a quanto consentito.

(4)

2 bis. Chiunque violi la disposizione di cui all'articolo 60 bis è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10 euro a 50 euro per ogni chilogrammo o frazione di chilogrammo di chioccioline del genere *Helix* prelevato in più rispetto a quanto consentito. La sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo edittale qualora la cattura sia effettuata nel periodo non consentito.

(3)

3. Salvo che il fatto non costituisca reato, la raccolta della flora e della fauna di importanza comunitaria e di interesse regionale in violazione alle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento comporta altresì il sequestro amministrativo.

4. Gli esemplari di fauna vivi oggetto di sequestro amministrativo sono tempestivamente rilasciati in località idonee, qualora questo sia compatibile con le loro esigenze ecologiche e il loro stato di salute.

5. Chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro per ogni esemplare di specie alloctona immesso nell'ambiente naturale. La sanzione è triplicata nel minimo e nel massimo edittale qualora l'introduzione avvenga all'interno di un sito designato ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

(2)

6.

(ABROGATO)

(5)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 7/2008

2 Parole sostituite al comma 5 da art. 22, comma 2, L. R. 7/2008

- 3 Comma 2 bis aggiunto da art. 27, comma 3, L. R. 16/2008
- 4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 17/2008
- 5 Comma 6 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Art. 66

(Vigilanza)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 3 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche, all'accertamento e alla contestazione delle violazioni delle disposizioni della presente sezione e del relativo regolamento provvedono altresì le guardie giurate volontarie di cui all'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e successive modifiche.
2. Ai fini dell'espletamento dei compiti di cui al comma 1, le guardie giurate volontarie devono essere munite di documento che ne attesti la legittimazione all'esercizio della funzione.

Sezione II

Tutela degli ecosistemi forestali

Art. 67

(Riserve forestali)(2)

1. La Regione individua, attraverso il PFR, un adeguato numero di aree forestali di elevato valore biologico e naturalistico, denominate riserve forestali, di sua proprietà o, previo accordo, di altri proprietari, da destinare alla libera evoluzione per approfondire la conoscenza e divulgazione scientifica delle dinamiche naturali, nonché per elaborare specifici sistemi di gestione.

(1)(3)

Note:

- 1 Parole soppresse al comma 1 da art. 127, comma 1, L. R. 26/2012
- 2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 120, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
- 3 Parole aggiunte al comma 1 da art. 120, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

Art. 68

(Finalità e criteri per l'individuazione)

1. L'individuazione delle aree di cui all'articolo 67 è finalizzata a consentire lo studio delle dinamiche delle foreste attraverso l'effettuazione di ricerche di lungo periodo dei processi naturali ed ecologici, il monitoraggio di lungo termine, la realizzazione di inventari ecologici, la misurazione e conservazione della biodiversità con riferimento anche alle risorse genetiche e l'analisi della risposta della dinamica forestale ai cambiamenti ambientali.

Art. 69

(Divieti)

1. L'ente pubblico proprietario o gestore, per esigenze di tutela ambientale e naturalistica, può vietare o disciplinare l'accesso alla proprietà e altre attività incompatibili con la sua conservazione.

Art. 70

(Sanzioni)

1. La violazione delle prescrizioni e dei divieti previsti dall'articolo 69 comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 300 euro.

2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dalla competente amministrazione.

3.

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione III

Disciplina del transito con mezzi a motore

Art. 71

(Divieti di circolazione e sosta)(2)

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 73, nei territori soggetti a vincolo idrogeologico e nelle aree protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono vietate la circolazione e la sosta dei veicoli a motore sui percorsi fuoristrada.

2. Ai fini della presente legge sono considerati percorsi fuoristrada anche la viabilità forestale di cui all'articolo 35, le strade aventi finalità in prevalenza agro-silvo-pastorale o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico in quanto individuate dai Comuni, ai sensi dell'articolo 73, comma 2, a scopo di tutela del territorio.

Note:

1 Comma 2 sostituito da art. 22, comma 3, L. R. 7/2008

2 Articolo sostituito da art. 27, comma 4, L. R. 16/2008

Art. 72

(Deroga ai divieti) (4)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 71, è autorizzato il transito su beni del

demanio idrico regionale per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, ciclistiche e motonautiche in conformità a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17.

Note:

- 1 Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 76, L. R. 22/2007
- 2 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 77, L. R. 22/2007
- 3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 5, L. R. 16/2008
- 4 Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 17/2009

Art. 73

(Disciplina del transito)(2)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 71 la circolazione e la sosta sono consentite per:

- a) le esigenze di pubblica utilità e pubblico servizio;
- b) la conduzione del fondo e l'accesso ai beni immobili in proprietà o in possesso;
- c) l'accesso ad agriturismi in esercizio e a malghe monticate e organizzate per la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall'attività malghiva, la ristorazione e il soggiorno;
- d) il transito di mezzi muniti di apposito contrassegno riferito a persone con disabilità.

(6)

2. I Comuni provvedono:

- a) a individuare le strade interdette al transito motorizzato ai sensi dell'articolo 71, comma 2, e a formare, in coerenza, il relativo elenco delle strade interdette al transito motorizzato, inviandolo per l'approvazione alla Regione;
- b) ad apporre la necessaria segnaletica;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga ai mezzi dei residenti nel comune interessato, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali, economico-produttive e altre attività socialmente utili, nonché ai mezzi strettamente necessari all'esercizio dell'attività faunistica e venatoria;

d) al rilascio di autorizzazione in deroga per specifici, urgenti e motivati casi non contemplati dal regolamento;

e) a chiedere, ai fini dell'applicazione della lettera a), il parere vincolante della Regione per le proprietà regionali e per le zone individuate ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/93/CEE.

(7)(8)

3. La Regione provvede:

a) a promuovere un accordo tra i Comuni relativamente alle strade che interessano più territori comunali, affinché sia coerente la loro scelta conclusiva in merito alla percorribilità;

b) ad approvare gli elenchi di cui al comma 2, lettera a), delle strade interdette al transito motorizzato;

c) al rilascio delle autorizzazioni in deroga di cui al comma 4, lettera c), per tutti i casi disciplinati dal regolamento di cui al medesimo comma 4;

d)

(ABROGATA)

(4)(9)

4. La Regione, sentiti i Comuni, adotta apposito regolamento per disciplinare il transito, individuando in particolare:

a) i casi consentiti di circolazione e sosta diversi da quelli di cui al comma 1;

b) i casi autorizzabili, ivi compreso l'esercizio delle attività faunistica e venatoria;

c) i casi di interesse sovracomunale per i quali le autorizzazioni vengono rilasciate dalla Regione;

d) i criteri per l'individuazione di percorsi da utilizzare per scopi diportistici, previa autorizzazione o pagamento di un pedaggio, nonché le modalità per l'eventuale applicazione.

(3)(5)(10)(11)

5. Gli introiti derivanti dalla riscossione dei pedaggi di cui al comma 4 sono utilizzati ai fini della manutenzione della viabilità di cui all'articolo 71.

Note:

1 Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 22, comma 4, L. R. 7/2008

2 Articolo sostituito da art. 27, comma 6, L. R. 16/2008

3 Parole sostituite al comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 21/2013

4 Lettera d) del comma 3 abrogata da art. 121, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014

5 Parole sostituite al comma 4 da art. 121, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014

6 Parole sostituite alla lettera d) del comma 1 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

7 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

8 Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 3), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

9 Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 4), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

10 Parole soppresse al comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 5), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

11 Parole sostituite alla lettera c) del comma 4 da art. 26, comma 1, lettera c), numero 6), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.

Art. 74

(Sanzioni)

1. La violazione del divieto di circolazione e sosta stabilito dall'articolo 71, comma 1, comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 euro a 250 euro. La medesima sanzione si applica per la violazione del divieto di cui all'articolo 35, comma 2, lettera c).

(1)

2. La rimozione, il danneggiamento e la distruzione della segnaletica o delle sbarre, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, comportano il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro, oltre all'obbligo del rimborso del costo sostenuto per il ripristino dall'amministrazione competente di cui all'articolo 73, comma 2.

3.

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 27, comma 7, L. R. 16/2008

2 Comma 3 abrogato da art. 13, comma 38, lettera a), L. R. 11/2011

Sezione IV

Difesa fitopatologica dei boschi

Art. 75

(Misure contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche)

1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA) promuove il monitoraggio, il controllo e l'inventario dello stato fitosanitario dei boschi, divulga le conoscenze utili per la prevenzione e coordina le azioni di lotta più opportune contro le infestazioni d'insetti, gli attacchi epidemici di organismi patogeni e i danni da cause abiotiche, mediante il ricorso preferenziale a metodi di lotta biologica e integrata.

(1)

Note:

1 Parole soppresse al comma 1 da art. 64, comma 26, L. R. 17/2010

Art. 76

(Interventi urgenti per il controllo della diffusione delle fitopatie)

1. Nei boschi interessati da infestazioni d'insetti, da infezioni fungine o da altre circostanze avverse di natura biotica, l'ERSA, previo accertamento delle cause, dell'entità e della gravità del fenomeno, nonché valutazione della funzione prevalente del bosco, può disporre con carattere d'urgenza gli interventi ritenuti necessari per il controllo della diffusione delle fitopatie.

Art. 77

(Modalità di esecuzione dei lavori)

1. La Direzione centrale provvede a effettuare in amministrazione diretta o mediante affidamento a terzi gli interventi per la difesa fitopatologica dei boschi.

(1)(2)

2. I lavori di cui al comma 1 possono essere affidati direttamente secondo le procedure previste dall'articolo 5 della legge regionale 13/2001, e successive

modifiche, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 227/2001, e successive modifiche.

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 64, comma 27, L. R. 17/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 3, lettera g), L. R. 44/2017

Art. 78

(Convenzioni)

1. L'ERSA è autorizzata ad assumere a totale carico il costo per la stipula di convenzioni per la gestione dell'inventario fitopatologico e il monitoraggio degli agenti patogeni e dello stato di salute del bosco.

Sezione IV bis

Lotta alle specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente

Art. 78 bis

(Specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente) (1)

1. Ai fini della presente legge sono considerate specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente le specie riportate nell'allegato A.

2. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, l'allegato A può essere integrato con nuove specie vegetali infestanti dannose per la salute umana e per l'ambiente.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010

Art. 78 ter

(Modalità di esecuzione dei lavori) (1)

1. La Regione è autorizzata a effettuare la lotta alle specie infestanti, avvalendosi

della Direzione centrale, della collaborazione di associazioni ambientaliste, di volontariato e agricole di categoria, dei Comitati per l'amministrazione separata degli usi civici e dei Consorzi di comunioni familiari delle terre collettive, nonché dei proprietari dei terreni infestati.

(2)

2. Ai fini di cui al comma 1 la Direzione competente può compiere opera di censimento delle specie vegetali infestanti e, per fare conoscere i danni ambientali procurati da tali specie e le forme di lotta possibili, attività divulgativa.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010

2 Parole sostituite al comma 1 da art. 122, comma 1, L. R. 11/2014

Art. 78 quater

(Estirpazione, taglio e diserbo) (1)

1. L'estirpazione, il taglio e il diserbo delle specie infestanti non sono soggetti ad autorizzazioni o divieti.

Note:

1 Articolo aggiunto da art. 64, comma 29, L. R. 17/2010